



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
9	31 marzo 2021

Immediatamente Eseguitibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione del relativo regolamento.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese marzo in Cremona, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Sig. Avv. Lamberto Ghilardi, Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Signori Riccardo Merli, Cinzia Marenzi e Alessandro Fanti. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma Webex Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i "Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza".

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	GIUST.	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n.	31	
votanti:	n.	31	
voti favorevoli n.	20		(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Kakou – Loffi – Manfredini - Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani - Zucchetti)
voti contrari	n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti - Malvezzi – Nolli – Simi - Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti	n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n.	31	
votanti:	n.	31	
voti favorevoli n.	20		(Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Kakou – Loffi – Manfredini - Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani - Zucchetti)
voti contrari	n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti - Malvezzi – Nolli – Simi - Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti	n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

1. Richiamato l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- comma 816 che dispone che "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

- comma 817 il quale dispone che "il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un

gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

- comma 821 che stabilisce che il canone venga disciplinato dagli enti con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, definendo i contenuti del regolamento del regolamento medesimo;

- comma 837 che prevede l'istituzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- comma 847 il quale dispone che "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

2. L'articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale.

MOTIVAZIONE

1. In attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, si rende necessario istituire e regolamentare il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in luogo dei preesistenti prelievi disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. In ottemperanza alla vigente normativa, si disciplina il canone in modo da garantire un gettito di entrata pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

3. Con l'intento di dare continuità alla preesistente disciplina locale riferita al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'Imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, si ritiene opportuno adottare una regolamentazione, nella quale venga recepito, nel rispetto dei termini consentiti dalla legge nazionale, il contenuto delle disposizioni regolamentari già in vigore per i previgenti prelievi.

4. A tale scopo e nel perseguimento dell'obiettivo di invarianza dell'entità del prelievo nei confronti degli utenti/contribuenti, sono state mantenute le suddivisioni territoriali già previste per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e per il canone di occupazione spazi ed

aree pubbliche: due zone per esposizione pubblicitaria (alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata ridotta al 55% per la zona 2) e tre zone per le occupazioni di suolo pubblico (alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata ridotta del 35% per la zona 2 e ridotta del 60% per la zona 3), come dettagliato nell'allegato A) al regolamento.

5. Con lo stesso scopo viene mantenuta altresì la disciplina, già contenuta all'interno del vigente Regolamento Viario e della qualità urbana, relativa a rilascio, decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca e rinnovo delle concessioni o autorizzazioni, così come la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari, alla quale il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fa esplicito riferimento.

6. Al fine di snellire l'iter di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'adozione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, della deliberazione di approvazione delle tariffe, determinate a seguito della definizione dei coefficienti moltiplicatori di riduzione/maggiorazione da applicarsi alla tariffa standard stabilita dalla normativa nazionale, per ciascuna singola tipologia di occupazione da individuarsi all'interno dei range stabiliti nell'allegato B) del relativo regolamento.

7. Tali range costituiti da un intervallo di valori contenuto fra un coefficiente minimo (la cui applicazione incide sulle tariffe in maniera tale da garantire il medesimo gettito derivante dai previgenti prelievi) e un coefficiente massimo, sono stati determinati in funzione dell'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario.

8. Si ritiene di approvare, con proprio separato atto, apposito regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica e ai produttori agricoli, in considerazione della specificità della materia e della differente tipologia di prelievi che vengono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa rifiuti giornaliera).

9. La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria vista l'urgenza di dare applicazione al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in considerazione dell'abrogazione dei prelievi previgenti a decorrere dal 1 gennaio 2021.

PRE-VERIFICHE

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 11 marzo 2021 dal Direttore del Settore Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e Protezione Civile sulla regolarità tecnica e in data 11 marzo 2021 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione Consiliare Permanente (Sviluppo Economico) nella seduta del 19 marzo 2021.

NORMATIVA

1. Art. 1 commi dal 816, al 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplinano l'istituzione e l'applicazione, con decorrenza 1 gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in particolare:

- comma 816, che istituisce, con decorrenza 1 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

- comma 817, il quale prevede che il canone venga disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- comma 821, il quale prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Art. 1 comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede l'istituzione con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

3. Art. 1 comma 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con la normativa di cui alla Legge n. 160/2019, mantenendo ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

4. Articolo 4, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

5. Articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;

6. Articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

7. Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997; pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov, le cui motivazioni fanno ritenere che anche il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

8. Regolamento Viario vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19 novembre 2012 che disciplina il rilascio, la decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca e rinnovo delle concessioni o autorizzazioni e il piano generale degli impianti pubblicitari;

9. Articolo 239, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

10. decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021".

DECISIONE

1. Istituisce con decorrenza 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Approva il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi 816-836, di cui all'Allegato C) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Dispone che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restino operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31 dicembre 2020:

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Dà atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla determinazione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.

5. Stabilisce che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrano dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000.

6. Dà atto che con proprio atto procederà separatamente all'approvazione del regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica e ai produttori agricoli.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1. In forza delle motivazioni espresse nella circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, si può ritenere che anche il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Avv. Lamberto Ghilardi)